



## STATUTO

# “Centro Studi Interdisciplinari Gaiola O.N.L.U.S.” (C.S.I. Gaiola Onlus)

### Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita una Associazione apartitica, laica e senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo, denominata "Centro Studi Interdisciplinari Gaiola ONLUS", in sigla C.S.I. Gaiola ONLUS, ai sensi degli art. 36 e ss. del Codice Civile e del D. Lgs. 460/97.

La sede dell'Associazione è in Napoli, Via F. Petrarca n.49. L'associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici, dipendenze sia in Italia che all'estero.

### Art. 2 - Oggetto Sociale e Finalità

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso:

- la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- la promozione della cultura e dell'arte;
- la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089;

L'associazione si propone come scopo principale lo studio, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione delle risorse naturalistiche, paesaggistiche, archeologiche e culturali in Italia ed all'estero con particolare attenzione per la regione Campania, la Provincia e la città di Napoli. Particolare riguardo sarà posto all'ambiente marino costiero e a tutti quei luoghi il cui valore naturalistico, paesaggistico, archeologico, culturale sia poco valorizzato, tutelato e/o a rischio. L'Associazione persegue i propri scopi attraverso una stretta correlazione tra attività di ricerca e divulgazione nel rispetto del proprio codice etico e deontologico.

L'associazione, nell'ambito dell'oggetto sociale, potrà:

- a. Realizzare, promuovere e gestire progetti finalizzati allo studio della natura e dei beni storico-archeologici nelle aree interessate al fine di approfondirne la conoscenza e proporre efficaci piani di recupero e salvaguardia.
- b. Maturare, promuovere e diffondere un approccio multidisciplinare allo studio ed alla risoluzione delle problematiche ambientali attraverso una visione sistemica dell'ambiente nel quale l'uomo non venga considerato un elemento avulso.
- c. Promuovere, realizzare e collaborare alla realizzazione di programmi di riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione delle aree interessate.
- d. Promuovere ed incoraggiare una gestione consapevole del territorio che, dalla tutela delle risorse naturali, e storico-culturali in esso presenti, porti al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni residenti.
- e. Promuovere uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storico-naturalistico-paesaggistiche delle aree interessate ed incoraggiare la persistenza ed il



recupero di attività tradizionali locali, favorendo la nascita di nuovi posti di lavoro nel campo dello studio, salvaguardia, valorizzazione e promozione delle aree interessate.

- f. Promuovere politiche atte a migliorare la fruibilità dei beni naturali e culturali (con particolare riguardo alla risorsa mare) per le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.
- g. Promuovere la legalità, la cittadinanza attiva e il contrasto alla criminalità organizzata ed ai comportamenti illegali in genere, con particolare riferimento ai reati ambientali.
- h. Diffondere la conoscenza del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-archeologico dei luoghi, con particolare riferimento all'ambiente marino-costiero, mediante lo svolgimento di attività scientifico-divulgative, quali corsi, seminari, convegni, mostre, visite guidate anche subacquee, la produzione di pubblicazioni e materiale informativo, l'uso dei sistemi mediatici ed ogni altro mezzo utile.
- i. Realizzare programmi ed attività di educazione ambientale presso le comunità locali e le scuole al fine di contestualizzare le problematiche ambientali ed incoraggiare nelle nuove generazioni la presa di coscienza dei valori naturalistici e storico-culturali del proprio territorio.
- j. Informare l'opinione pubblica e gli Organi competenti sullo stato dei luoghi interessati e sui rischi e i pericoli che li minacciano, promuovendo uno sfruttamento sostenibile del territorio e delle sue risorse. Proporre ed incoraggiare l'adozione di specifici piani di Gestione Integrata delle Zone Costiere.
- k. Svolgere attività di monitoraggio e vigilanza ambientale sull'impatto delle attività antropiche, con particolare riguardo alle attività ittiche ed all'ambiente marino-costiero in generale;
- l. Curare la formazione e l'aggiornamento degli operatori a mezzo di corsi e/o cicli di lezioni e predisporre servizi formativi diretti all'acquisizione delle conoscenze specifiche per le attività di cui l'associazione è promotrice;
- m. Promuovere attività ricreative e sportive non invasive volte a favorire la conoscenza diretta dei luoghi ed ad incentivare un contatto armonioso tra l'uomo e la natura (trekking, snorkeling, immersione subacquea, canoa, ciclismo, ecc)
- n. Promuovere e realizzare attività culturali quali eventi, festival e rassegne di musica, teatro, arte e cultura in generale;
- o. Stabilire contatti e rapporti di collaborazione con altre associazioni, società e Enti, sia pubblici che privati, in Italia ed all'estero che, nel rispetto delle finalità dell'associazione, siano interessate, anche momentaneamente, a portare avanti un progetto di ricerca, un'esperienza comune o uno scambio culturale. Eseguire per conto di terzi, analisi territoriali sullo stato dell'ambiente e dei beni archeologici in esso presenti, analisi d'impatto, monitoraggio ambientale e quanto altro rientri tra le competenze delle professionalità insite nell'associazione e sempre nel rispetto delle sue finalità.
- p. Proporsi come punto di riferimento per quanti (privati cittadini, organizzazioni, enti ecc...) abbiano a cuore la salvaguardia ed il recupero di particolari luoghi, comunità ecologiche, specie viventi, habitat, siti e beni di importanza storico-archeologica e ambientale.
- q. Avvalersi anche di collaboratori esterni, professionisti ed esperti che possano facilitare la soluzione dei problemi contingenti. Per raggiungere lo scopo sociale, l'Associazione potrà creare centri di studio e di ricerca specializzati e utilizzare sia personale proprio che organizzazioni e strutture esterne.
- r. Acquistare o locare beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento delle proprie attività e alla realizzazione delle proprie finalità.



E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

### **Art. 3 - Soci**

L'associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano gli ideali e le finalità senza distinzione di sesso, età, estrazione sociale, credo, cittadinanza e appartenenza politica.

Sono previste cinque categorie di soci:

Soci Fondatori: coloro che abbiano posto le proprie firme sull'atto costitutivo dell'associazione. Sono tenuti a collaborare attivamente per il perseguimento delle finalità dell'associazione e possono ricoprire qualsiasi incarico di responsabilità all'interno di essa. Essi, inoltre sono i garanti dei principi e degli ideali per cui l'associazione è stata costituita.

Il recesso di un socio fondatore può avvenire tramite accettazione all'unanimità della richiesta di recesso da esso presentata al Consiglio Direttivo.

Non sono tenuti al pagamento annuale della quota d'iscrizione.

Soci Attivi : coloro che dimostrino di avere la volontà, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere attività per conto dell'associazione nel campo delle professionalità direttamente ed indirettamente collegate ai fini statutarie. Essi devono condividere i fini statutarie, essere in regola con il versamento della quota d'iscrizione corrispettiva e debbono aver avuto parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo alla domanda d'iscrizione. I soci che ricoprono incarichi di responsabilità all'interno dell'associazione possono essere esentati dal versamento della quota d'iscrizione annuale. L'iscrizione ha validità annuale ed è rinnovabile.

Il recesso di un socio Attivo può avvenire tramite accettazione all'unanimità della richiesta di recesso da esso presentata al Consiglio Direttivo o tramite mancato pagamento della quota associativa.

La richiesta di espulsione di un socio attivo deve essere motivata e avanzata al Presidente da  $\frac{1}{2}$  dal Consiglio Direttivo o da  $\frac{3}{4}$  dei Soci Attivi ed accettata comunque dall'unanimità degli aventi diritto del Consiglio Direttivo. Il socio Attivo di cui è stata chiesta l'espulsione, secondo le modalità prima descritte, se facente parte del Consiglio Direttivo perde il diritto al voto limitatamente alla mozione concernente la propria espulsione.

Soci Ordinari: coloro che condividano i fini statutarie e siano in regola con il versamento della quota di iscrizione corrispettiva. Essi hanno la possibilità di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Soci Sostenitori: persone fisiche, associazioni, aziende, enti o istituzioni, pubbliche e private, ed organizzazioni, sia nazionali che esteri, che contribuiscano o abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno materiale, ideale ovvero economico alla nascita ed alla crescita dell'associazione. La loro iscrizione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo. Possono essere esentati dal versamento della quota d'iscrizione annuale.

Soci Onorari: Possono essere Soci Onorari persone fisiche, associazioni, enti pubblici e privati, aziende pubbliche e private, ed organizzazioni, sia nazionali che esteri, che abbiano acquisito benemerite di cospicuo rilievo nel campo culturale, scientifico, tecnico, e di collaborazione morale e materiale verso il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola.



Sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno un consigliere o della metà dei soci attivi. Non sono tenuti a pagare alcuna quota associativa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I Soci, salvo dove diversamente specificato, sono tenuti al pagamento di una quota annua i cui termini di versamento e importo sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione ha validità annuale ed è rinnovabile.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

#### **Art. 4 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi da parte di enti pubblici o privati e persone fisiche;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- avanzi netti di gestione e redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati durante lo svolgimento delle sue attività;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 5 - Bilanci**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.





## Art. 6 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri;
- Comitato Scientifico.

## Art. 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria dal Consiglio Direttivo quando sia necessaria. E' presieduta dal Presidente.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera mozioni e tutti i punti previsti all'ordine del giorno;
- approva il regolamento interno;
- proporre l'espulsione di un socio.

L'Assemblea, in conformità della normativa vigente in materia di pari opportunità, riserva un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile secondo il principio dell'equilibrio di genere.

L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito a quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto presenti.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Le votazioni avvengono per scrutinio palese.





## **Art. 8 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri.

E' l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce ogni qual volta sia necessario, dura in carica 3 anni ed è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo resta in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.

Al consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- gestire la normale amministrazione nel rispetto delle finalità dell'Associazione;
- attuare le mozioni approvate dall'Assemblea dei Soci;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione, ivi compreso l'adozione di regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- stilare il bilancio preventivo e consuntivo;
- amministrare il patrimonio sociale, gestire l'associazione e decidere su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'assemblea;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- proporre l'espulsione ed espellere un socio.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Con le dimissioni di uno o più consiglieri è facoltà del consiglio stesso cooptare nuovi consiglieri.

## **Art. 9 - Presidente**

Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

## **Art. 10 - Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimenti. Qualora siano stati nominati più vice-Presidenti, la rappresentanza del Presidente spetta al vice-Presidente più anziano.

## **Art. 11 - Segretario**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.



Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all'associazione.

In caso di sua assenza il Presidente provvede alla nomina temporanea di un sostituto scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 - Tesoriere**

Il Tesoriere esplica le seguenti funzioni:

- partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo;
- aggiorna, con relazioni scritte ed orali, il Consiglio Direttivo sulla contabilità e lo stato patrimoniale dell'Associazione;
- provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- amministra e dispone i fondi dell'Associazione.

In caso di sua assenza o dichiarata temporanea indisponibilità, il Presidente ne farà le veci.

#### **Art. 13 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Essi rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è esterno al Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea dei Soci fra i Soci e non Soci scelti per le loro capacità morali, giuridiche e/o scientifiche al fine di svolgere funzioni di arbitrato per controversie in seno all'Associazione.

#### **Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Essi rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti è esterno al Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea dei Soci fra Soci e non Soci scelti per le loro capacità morali e professionali al fine di vigilare sulla contabilità, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Associazione.

#### **Art. 15 - Comitato scientifico**

Il Comitato Scientifico è costituito da professionisti, ricercatori e cultori della materia, operanti nel settore ambientale e culturale nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico resta in carica tre anni, al termine dei quali può essere riconfermato su proposta del Consiglio Direttivo e su approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Comitato Scientifico può adottare un proprio regolamento. Il Comitato Scientifico deve eleggere al suo interno un Presidente con la funzione di coordinatore delle attività del Comitato stesso e portavoce dell'espressione del Comitato all'interno del Consiglio Direttivo e viceversa.

Il comitato scientifico è chiamato ad esprimersi su richiesta del consiglio direttivo ed esplica le seguenti funzioni:

- garantisce un "filtro scientifico" per le attività e le ricerche nel settore ambientale e storico-archeologico;
- cura l'edizione scientifica dell'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo collaborazioni nazionali ed internazionali tra istituti di ricerca, enti ed Associazioni interessate al settore ambientale e storico-archeologico;
- promuove ricerche ed informazioni scientifiche.



#### **Art. 16 - Denominazione di ONLUS**

L'associazione si impegna, fin quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

#### **Art. 17 - Rinvio**

Per quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni del codice civile, quelle delle altre leggi vigenti in materia nonché quanto stabilito nel Regolamento attuativo.

